

Provvedimenti emergenziali e bilancio 2020.

Alberto Quagli




**Università
di Genova**

A. Quagli - ODCEC Pisa -

Normativa emergenziale di “bilancio”

- Casi di norme emergenziali vi sono stati pochi anni fa: la crisi finanziaria del 2008
 - Amendment IAS 39 – settembre 2008
 - Possibilità non svalutare attività finanziarie circolanti (2008-2012 e 2018-2020) e Documento Interpretativo 4 OIC - aprile 2019)
- Marzo 2020 lockdown: crisi economia reale, globale
- Innesco dibattito su difesa economia e della continuità aziendale
- Occasione approvazione bilanci 2019:
 - Prima questione: riflesso su valutazioni 2019 ? Non adjusting event: disclosure (Public Statement ESMA 11/3)
 - Seconda questione: il proto-postulato della continuità aziendale



La continuità aziendale

- Incertezza sulle prospettive aziendali => inattendibilità piani per shock macro-economici

D.L. 23 dell'8 aprile 2020, art. 7 (Legge del 5 giugno n.40)

- 1) Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
- 2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Interpretativo 6 OIC

- Il presente documento si applica alle società che redigono il bilancio d'esercizio in base alle disposizioni del codice civile.
- La deroga prevista dalla norma si applica ai bilanci d'esercizio:
 - chiusi e non approvati dall'organo assembleare in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019);
 - chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020);
 - in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021).

Non è invece possibile attivare la deroga se alla data di chiusura dell'esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) la società si trovava nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell'OIC 11

La società che si avvale della deroga prevista dalla norma fornisce informazioni della scelta fatta nelle politiche contabili ai sensi del punto 1) dell'articolo 2427 del codice civile.

La continuità aziendale (2)

- **LEGGE 17 luglio 2020, n. 77. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 3**
- Art. 38 -quater (Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio) . —
- 1. **Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020** e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423 -bis , primo comma, numero 1), del codice civile è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
- 2. **Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020**, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423 -bis , primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
- 3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini civilistici

Assirevi DdR 135 - Linee guida per la relazione di revisione nei casi di utilizzo della deroga sulla continuità aziendale ai sensi dell'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23. (Giugno 2020)

- Nello specifico contesto applicativo della Deroga, le conclusioni raggiunte dal revisore, in conformità al principio di revisione ISA (Italia) 570, dipenderanno necessariamente dall'osservanza delle modalità applicative della Deroga nonché dall'adeguatezza dell'informativa resa dagli amministratori a tale riguardo secondo quanto previsto dal Documento Interpretativo. In particolare, affinché il revisore possa effettuare le sue valutazioni in merito all'applicazione della Deroga sul bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 da parte degli amministratori, questi ultimi dovranno fornire adeguata evidenza in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale a tale data.
- La relazione di revisione sarà predisposta tenendo in considerazione il principio ISA (Italia) 706 e conterrà un paragrafo per richiamare in modo esplicito ai lettori del bilancio le scelte operate dagli amministratori e le informazioni rese nella nota integrativa, in conformità all'art. 7 del Decreto.
- FNC: Le procedure di revisione ai tempi del COVID-19: la resilienza del sindaco-revisore (maggio 2020)
- IASB: Going concern—a focus on disclosure (Jan. 2021)

IASB: Going concern—a focus on disclosure (Jan. 2021)

Disclosure is key

IAS 1


Par. 25: disclosing the material uncertainties

par. 26: factors to be considered when assessing whether the going concern basis of preparation is appropriate

Par. 122: disclosure of the judgements in applying accounting policies and that have the most significant effect on the amounts

Applying the requirements in IAS 1

The requirements in IAS 1 can be depicted as set out in the diagram below:



Disclosure su continuità

- «Con particolare riferimento alla continuità aziendale, nella redazione del presente bilancio consolidato, gli amministratori hanno tenuto conto del calo delle prenotazioni e della situazione di incertezza nell'evoluzione della gestione determinata dalla diffusione del COVID-19 descritta nella Relazione degli amministratori sulla gestione. In tal senso, nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze in merito alla capacità del Gruppo di far fronte agli impegni dei prossimi 12 mesi anche negli scenari più sfavorevoli, tenuto conto della significativa patrimonializzazione del Gruppo e dell'elevata disponibilità di liquidità al 31 ottobre 2020». (I Grandi Viaggi, bil. 31/10/2020, -53% fatturato su 2020)

Semestrale 2020 - Atlantia

In relazione ai punti c) e d) precedenti e più in generale all'incertezza relativa alla capacità di Autostrade per l'Italia di generare adeguati flussi di cassa a sostegno del programma di investimenti e per il servizio del debito, nonché alla più ampia capacità di Autostrade per l'Italia di fare ricorso al mercato del credito per sostenere le sue necessità finanziarie, si ricorda che in data 10 giugno 2020 è stato sottoscritto con Atlantia il contratto relativo alla prima tranche di 400 milioni di euro, erogati per 350 milioni di euro con scadenza dicembre 2020, del supporto finanziario riconosciuto dalla controllante per un ammontare massimo di 900 milioni di euro. Autostrade per l'Italia dispone inoltre di linee che, assieme al finanziamento di Atlantia, le consentono, unitamente ai flussi di cassa della gestione corrente, di fare fronte ai fabbisogni operativi e per investimenti fino a dicembre 2021.

Nel mese di maggio 2020 Autostrade per l'Italia ha inoltre avviato l'istruttoria per poter accedere a un prestito fino a 1.250 milioni di euro assistito dalla garanzia SACE, così come previsto dall'art. 1 comma 7 del D.L. 23 dell'8 aprile 2020 (cosiddetto Decreto Liquidità). Autostrade per l'Italia ha ritenuto di poter accedere a tale garanzia in considerazione del suo ruolo strategico e più in particolare considerando la propria "incidenza su infrastrutture critiche e strategiche" e l'"impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro". Alla data di predisposizione della presente Relazione finanziaria semestrale l'istruttoria è in corso.

- b) in mancanza di eventuali ulteriori criticità (ad esempio il riacutizzarsi del Covid-19), ragionevolmente non probabile il manifestarsi dei rischi di liquidità e finanziari (rimborso anticipato del debito esistente di Autostrade per l'Italia e, anche per gli effetti delle garanzie esistenti, di Atlantia) per i 12 mesi successivi all'approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020 alla luce delle azioni già intraprese e del livello di rischio residuale a seguito del comunicato del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 2020.

Disclosure su impatto COVID

| (migliaia di Euro) | Impatto Covid-19 primi sei mesi 2020 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| | Conto Economico | Rendiconto Finanziario |
| CONTRIBUTI RICEVUTI/COSTI SOSTENUTI | | |
| Contributi ricevuti da autorità governative ed altri enti pubblici | 30.755 | 62.689 |
| Sul costo del lavoro | 25.790 | 23.478 |
| - di cui relativi a contributi ricevuti | 20.384 | 18.322 |
| - di cui relativi a minor costo sostenuto nei casi in cui l'ente pubblico ha indennizzato direttamente il dipendente | 5.406 | 5.156 |
| Altro supporto al business | 4.283 | 841 |
| Crediti di imposta, altre esenzioni e posticipi di pagamenti fiscali e contributivi | 682 | 38.370 |
| Concessioni relative ai contratti di locazioni ottenute dai locatori | 7.042 | 15.125 |
| Costi direttamente riferibili all'emergenza | (3.412) | (3.882) |
| Costi per dispositivi di protezione individuale | (1.746) | (2.964) |
| Spese per sanificazione di negozi ed uffici | (74) | (5) |
| Spese per consulenze (virologi ed altri esperti, lavoro da remoto, social plan) | (623) | (171) |
| Spese per pubblicità e comunicazioni ad hoc ai clienti | (270) | (88) |
| Spese di logistica | (304) | (282) |
| Costi per cancellazione eventi, pubblicità ed altri contratti | (395) | (372) |
| Costo del lavoro relativo a personale di negozi chiusi a fronte del quale non si sono potuti attivare social plan | (2.533) | (2.338) |

Amplifon, semestrale 2020

R. Quagli - DUCED Pisa - marzo 2021

Disclosure su impatti (2)

In termini di *cash flow*, a fronte di una maggiore uscita di cassa legata all'emergenza pandemica di circa Euro 6,2 milioni, il Gruppo ha potuto beneficiare di circa Euro 77,8 milioni di impatto positivo tra contributi pubblici sul costo lavoro e di sostegno al *business*, posticipi di pagamenti fiscali e contributivi e minori pagamenti conseguenti alle rinegoziazione dei contratti di locazione.

Si segnala, inoltre, che qualora non fosse stato applicato il *practical expedient* introdotto dalla modifica al principio contabile IFRS 16 relativo alle concessioni (sconti o esoneri dai pagamenti) sui contratti di locazione a seguito dell'emergenza Covid-19, il margine operativo lordo non avrebbe beneficiato di Euro 7.042 migliaia relativi alle rinegoziazioni effettuate con successo da Amplifon sui contratti di locazione della propria rete distributiva. Il risultato si sarebbe quindi

Disclosure su impairment

L'incertezza e la complessità del momento non rendevano possibile nei tempi di redazione della presente Relazione finanziaria semestrale la predisposizione di un nuovo *business plan* con la definizione di tutte le azioni, risultati, dettagli e supporti che sono disponibili solo al termine di un processo che normalmente inizia nel mese di giugno per completarsi a dicembre. Pertanto, le valutazioni di recuperabilità dei valori sono state fatte sulla base di assunzioni che prudenzialmente considerano un ritardo di due anni nel raggiungimento degli obiettivi del precedente piano 2020-2022 utilizzato per il test di *impairment* effettuato in occasione della predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2019. In particolare, il test di *impairment* è stato sviluppato sulla base del più recente *forecast* disponibile per la seconda parte dell'anno 2020, ipotizzando per l'anno 2021 il raggiungimento di risultati in linea con quelli registrati nell'anno 2019 e poi prevedendo tassi di crescita organica per gli anni 2022 e 2023 che risultano essere in linea con la crescita organica realizzata dal gruppo nel corso degli ultimi anni.

Alla luce delle incertezze del contesto economico a seguito all'epidemia Covid-19, il tasso di attualizzazione (WACC) dei flussi di piano determinati come sopra esposto è stato determinato considerando tre diversi livelli di rischio, ciascuno con una diversa probabilità di accadimento ai quali è stato attribuito un coefficiente di rischio addizionale.

Interventi sulle valutazioni di bilancio

- Dibattito “sottocoperta” del marzo 2020:
 - Approccio X: salvaguardare la funzione informativa del bilancio ma scongiurarne gli effetti societari
 - Approccio Y: intervenire a monte su determinazione del risultato economico e del patrimonio
- Ministero Economia sposa approccio X:

D.L. 23 dell'8 aprile 2020, art. 7 (Legge del 5 giugno n.40)

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Il dubbio: «nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data» significa solo bilanci del 2020 o anche del 2019 (o periodi precedenti se non ancora approvati?)

Risposta nella legge bilancio 2021....

Chiarimenti in Legge Bilancio 2021 (L. 178/2020)

« Art. 6. – (*Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale*) –

- 1. Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-*bis*, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-*ter* del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-*duodecies* del codice civile.
- 2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-*bis*, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Continua Art. 6. – (*Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale*) –

- 3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-*ter* del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-*ter* del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-*duodecies* del codice civile
- 4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio

Questioni collegate:

- Come incidono le perdite 2020 sul calcolo del terzo del capitale negli anni successive ?
- Informativa in nota riguarda solo le perdite 2020 o, in generale, le perdite sospese ?

Interventi su specifiche valutazioni

- Rivalutazioni (art. 110 commi 1-7 della Legge 13 ottobre 2020, n.126 a conversione con modificazioni del Decreto Legge 14 agosto 2020 n.104)
- Svalutazioni dei titoli e delle partecipazioni circolanti (DM 17 luglio 2020 che estende all'esercizio 2020 la deroga contenuta l'art. 20-quater del DL 119/2018 (conv. L. 136/2018)
- Stanziamento ammortamenti (commi 7-bis –7-quinquies art. 60 Legge 126 del 13 ottobre 2020 a conversione con modificazioni del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

OIC

- Interpretativo n. 4: Decreto Legge 23 ottobre 2018, n.119 (convertito con Legge 17 dicembre 2018, n. 136). Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati
- Interpretativo n. 5: Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa
- Interpretativo n.7 (bozza) “Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa *e delle partecipazioni*”
- Interpretativo n. 9 (Bozza) Sospensione ammortamento *per beni materiali e immateriali*

Focus su ammortamenti

- 7 -bis. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, numero 2), del codice civile, **non effettuare fino al 100 per cento** dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. **La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno.** Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, **può essere estesa agli esercizi successivi** con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
- 7 -ter. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 7 -bis destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.
- 7 -quater. **La nota integrativa dà conto delle ragioni della deroga**, nonché dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
- 7 -quinq. Per i soggetti di cui al comma 7 -bis, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7 -ter è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102 -bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dall'imputazione al conto economico. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5 -bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7 -ter è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico.

Focus su moratorie leasing

- Metodo patrimoniale: B8 CE
- Moratorie e concessioni: ricalcolo del costo da momento rinegoziazione:

Maxicanone sospeso + Canoni da pagare post moratoria

- Nuovo Costo competenza =
$$\frac{\text{Maxicanone sospeso + Canoni da pagare post moratoria}}{\text{Durata residua del contratto}}$$

- Differenze tra quanto pagato e quanto di competenza gestite con ratei/risconti

Focus su debiti – costo ammortizzato

- Iscrizione dei costi di transazione a riduzione del valore iniziale del debito
- Determinazione del Tasso di Interesse Effettivo (TIE)
- Iscrizione degli interessi attivi al TIE e adeguamento del debito per tenere conto di Interessi al TIE(+) e Pagamento rate (-)
- La rinegoziazione o moratoria genera una modifica sostanziale dei termini del finanziamento?
 - SI
 - Calcolo del valore attuale dei nuovi flussi ad un tasso di mercato (A)
 - Cancellazione del valore contabile della passività (B)
 - Iscrizione in conto economico del provento/onere da derecognition della passività pari alla differenza $(A) - (B)$
 - Nuovi costi di transazione rilevati in CE a rettifica del provento/onere da derecognition
 - NO
 - Calcolo del valore attuale dei nuovi flussi al TIE originario (A)
 - Confronto con il valore contabile della passività (B)
 - Iscrizione in conto economico della differenza $(A) - (B)$

Focus su debiti – valore nominale

- Costi di transazione riscontati lungo la durata del debito ed imputati a interessi passivi
- Interessi passivi rilevati in CE al tasso nominale

Moratorie che «spostano» il pagamento di quota capitale e/o interessi

- Nessun provento/onere in CE
- Determinazione degli interessi passivi da rilevare in CE in base alla competenza \neq differenze tra competenza e manifestazione numeraria \neq «Ratei e risconti»
- Rideterminazione della quota di sconto da imputare a CE in funzione della nuova durata residua del finanziamento
- Eventuali nuovi costi di transazione da riscontare ed imputare a CE in funzione della nuova durata residua del finanziamento

Altre rinegoziazioni (quali riduzione dell'ammontare del debito da pagare

- Provento/onere in CE solo quando il debitore viene

Scelte di bilancio

| Tipo deroga | EFFETTO BILANCIO | |
|-----------------------------------------|------------------|----------------------|
| | 2020 | Successivi |
| Ammortamenti | + CE | - CE |
| Rivalutazione | + PN | - CE |
| Svalutazione titoli | + CE | ? |
| Ininfluenza societaria Perdita ex. 2020 | ----- | Reintegro entro 2025 |

- **Esigenza piano redatto assieme a bilancio 2020 che prospetti riversamento deroghe in esercizi successivi**
- **Piano finanziario e sostenibilità dividendi**
- **“Occasionissima 2020”: si prospettano *big baths* camuffati da perdite COVID**

Un anno in maschera: riflessioni di sintesi

- **Il grande assente: art. 2423/5°:** Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.
- **Quali sono i limiti dell'art. 2426 n. 2 ?** (Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa)
- **Riduzione capacità informativa per incapacità distinguere effetti COVID da normale gestione**
- **Esigenza compattamento informazioni agevolazioni e deroghe per effetto COVID**
- **Trascinamento effetti: anno 2020 (e speriamo si fermi qui) creerà enormi problemi nella comparabilità dei bilanci**